

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

SERVIZIO DI TRASPORTO DI SOGGETTI NEFROPATICI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DIALITICO OCCORRENTE ALL'ASST VIMERCATE.

Sommario

1. OGGETTO DEL SERVIZIO	2
2. ESECUZIONE DELL'APPALTO	2
3. TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE.....	2
4. MODALITA' ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO	3
5. TARIFFE DI RIMBORSO.....	4
6. PERIODO DI PROVA	4
7. RESPONSABILITÀ.....	4
8. SICUREZZA SUL LAVORO.....	5
9. OBBLIGHI ASSICURATIVI	5
10. OBBLIGHI CONTRATTUALI	5
11. CONTESTAZIONI E PENALI	6
12. CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO – SUBAPPALTO – SOSPENSIONE	7
13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI	7
14. IPOTESI DI RECESSO.....	9

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto il servizio di esecuzione di trasporto di soggetti nefropatici dalla propria dimora al Centro Dialisi più vicino, fatta salva la scelta clinica (idoneità alla dialisi ospedaliera o alla dialisi in assistenza limitata) e la disponibilità di posti nei centri dialisi e dal centro Dialisi alla propria dimora. I servizi verranno espletati nei seguenti ambiti territoriali:

Distretto Carate:	Albiate, Besana Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza;
Distretto Seregno:	Barlassina, Cogliate, Ceriano Laghetto, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Seregno, Seveso;

2. ESECUZIONE DELL'APPALTO

I servizi verranno espletati negli ambiti territoriali indicati all'art. 1. A fini meramente informativi, indicativi e non esaustivi per l'ASST di Vimercate, si riportano di seguito i dati di sintesi relativi al numero di assistiti dall'Amministrazione rilevati al mese di giugno 2020.

	Distretto Carate	Distretto Seregno
Pazienti trasportati in ambulanza	12	10
Pazienti trasportati con mezzo alternativo (furgone o autovettura con autista)	5	8
Pazienti trasportati con mezzo alternativo (furgone o autovettura con autista e accompagnatore)	10	9
Totali	27	27

3. TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE

I trasporti in esame sono qualificati come trasporto sanitario semplice, nel rispetto di quanto indicato nella D.G.R. X/5165 del 16/05/2016 e da quanto disposto dall'allegato sub 15 della D.G.R. X/4702 del 29/12/2015.

Il servizio consiste nel trasporto di persone che, in assenza di bisogno di assistenza sanitaria specifica durante il trasferimento, necessitano di accompagnamento protetto presso Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie.

Al verificarsi di situazioni di emergenza e urgenza sanitaria, i soggetti che svolgono il trasporto sanitario semplice sono tenuti a contattare immediatamente il numero unico per le emergenze 112 e ad attenersi rigorosamente alle indicazioni ricevute.

L'attività di trasporto sanitario semplice deve essere svolta da personale volontario e/o dipendente in regola con quanto disposto dalla suindicata normativa vigente della Regione Lombardia DGR X/5165 del 16/05/2016.

Ad esclusione di quelli utilizzati per il trasporto pediatrico, i veicoli non possono essere immatricolati per "soccorso avanzato" e "trasporto sangue ed organi" e comunque è fatto divieto di equipaggiare i veicoli alternativi all'ambulanza di sistemi supplementari di allarme (sirena e lampeggianti blu) salvo eventuale autorizzazione della Centrale Operativa Emergenza Urgenza 112 nonché di apporre lo stemma dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza e altri simboli o scritte che facciano riferimento al sistema sanitario regionale del soccorso, ovvero direttamente a Regione Lombardia.

Gli automezzi utilizzati devono aver applicato su entrambe le fiancate, durante lo svolgimento del servizio, la scritta "trasporto sanitario semplice" anche con l'impiego di targhe magnetiche.

Ogni veicolo deve avere a bordo la scheda di servizio con indicati gli estremi del trasporto in corso.

Su autovetture e furgoni finestrati (pulmini) è consentito il trasporto di più utenti purché nel rispetto di quanto stabilito dalla carta di circolazione dell'autoveicolo.

Devono essere garantiti il rispetto della normativa vigente in materia di privacy (D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) ed un adeguato livello di comfort nel trasporto.

Durante l'espletamento del servizio di trasporto sanitario semplice è fatto divieto di:

- trasportare contestualmente materiale biologico (sangue, plasma, etc.);
- svolgere a qualunque titolo attività di soccorso sanitario.

E' fatto altresì divieto di fumare nonché di assumere qualunque bevanda alcolica e/o farmaci o altre sostanze che possano alterare lo stato psicofisico prima e durante il trasporto.

4. MODALITA' ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO

Le diverse tipologie di trasporto ammesse sono:

- 1 trasporto mediante ambulanza, singolo o in abbinamento ad altro paziente, limitatamente ai casi in cui la certificazione del Centro Dialisi ritenga tale modalità di trasporto necessaria;
- 2 trasporto mediante impiego di autovetture o furgoni finestrati (questa tipologia di trasporto deve essere individuata dal Centro Dialisi di riferimento che, con apposita certificazione, dichiara che le condizioni cliniche dell'assistito, se pur non gravi, non gli permettono di utilizzare i comuni mezzi di trasporto pubblico) con autista oppure con autista e accompagnatore.

Le modalità di assegnazione dei pazienti sono di seguito descritte:

1. Il Centro Dialisi effettuerà la valutazione medico clinica dei soggetti per i quali il servizio di trasporto sarà attivato nonché individuerà la tipologia di mezzo più idonea al paziente (ambulanza, autovettura o furgone finestrato). Tale valutazione verrà riportata su apposita certificazione da rinnovarsi annualmente, ovvero a ogni variazione in grado di determinare una ricaduta sull'entità del rimborso ai vettori modifica della durata del certificato, ricovero , trasferimento del paziente
2. La certificazione prodotta dal Centro Dialisi perverrà ai Servizi competenti dell'Azienda per la successiva assegnazione del singolo paziente alle società risultate affidatarie secondo il criterio della rotazione;
3. L'ASST provvederà ad assicurare le assegnazioni distribuendole sul territorio di propria competenza qualora nell'ambito territoriale di un Distretto le richieste di trasporto risultassero eccedenti, l'ASST valuterà la disponibilità delle associazioni convenzionate per affrontare l'eventuale eccedenza

Come previsto dalla DGR n. 4702 del 29/12/2015 e dalla successiva DGR n. 5165 del 16/05/2016, si precisa che il numero massimo di pazienti uremici nefropatici sottoposti a trattamento dialitico, trasportato è:

- su ciascuna autoambulanza di norma n. 1 soggetto, eccezionalmente n. 2 soggetti;
- su ciascuna autovettura n. 3 soggetti;
- su ciascuna pulmino n. 5 soggetti, ovvero il numero di persone indicate sul libretto di circolazione.

Per quanto riguarda l'erogazione, il trasporto in autovettura e in pulmino (mezzi alternativi), le relative specifiche tecniche dei mezzi di trasporto, come previsto dalle DGR in materia, si precisa quanto segue:

- i. le autovetture e i pulmini devono essere di proprietà e immatricolate in capo al soggetto partecipante e/o locate al soggetto partecipante e/o altre forme consentite dalle disposizioni vigenti e dal Codice della Strada;
- ii. le autovetture e i pulmini – *di norma* - devono essere immatricolati come trasporto terzi;
- iii. l'autovettura non deve aver percorso più di 330.000 km e deve essere munita di estintore, aria condizionata, di quattro porte per la salita/discesa e di assicurazione – per almeno € 3.000.000,00 – per la responsabilità civile;
- iv. il pulmino non deve aver percorso più di 330.000 km e dovrà essere munito di pedana idraulica e sistemi di ancoraggio; aria condizionata; estintore e di assicurazione – per almeno € 3.000.000,00 – per la responsabilità civile;
- v. è vietato, secondo la normativa vigente, il ricorso ad auto mediche e/o per il trasporto sangue e/o organi, per il trasporto di terzi.

Precisazioni:

- Si possono trasportare al massimo 2 pazienti (deve essere compatibile con la certificazione rilasciata);
- Si considera la distanza più breve **domicilio** paziente – centro dialisi;
- Le distanze chilometriche sono comunicate dai nostri uffici;
- In caso di 2 pazienti si considera la distanza del paziente più lontano;

- In caso di viaggio di sola andata o solo ritorno, la tariffa è dimezzata e l'integrazione chilometrica è oltre i 15 KM;
- nel caso di utilizzo del mezzo per persona infetta, l'importo della tariffa sarà raddoppiato.

5. TARIFFE DI RIMBORSO

Le tariffe di rimborso sono quelle previste nella DGR X / 4702 del 29/12/2015. Il numero medio di trasporti settimanali per singolo utente è pari a 3.

L'incidenza del trasporto in ambulanza rispetto ai mezzi alternativi è pari al 41% .

Non saranno riconosciuti rimborsi diversi da quelli previsti quali ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Doppio viaggio (andata e ritorno + andata e ritorno)
- Computo del trasporto dalla sede del vettore (viaggio di andata) e fino alla sede del vettore (viaggio di ritorno)
- Diritto di uscita inteso come quota forfettaria da corrisponde al vettore per ogni viaggio ed in aggiunta alla tariffe come definite dal presente documento
- Attività di coordinamento intesa quale valore forfettario corrisposto al vettore in aggiunta alle tariffe definite dal presente documento
- Fermo macchina quale valore forfettario remunerante il periodo di stazionamento del mezzo
- Qualsiasi altra indennità, qualsivoglia definita, che esuli dalle tariffe e dalle modalità di applicazione delle stesse definite dal presente documento.

6. PERIODO DI PROVA

Considerata l'importanza strategica dell'appalto, il contratto deve intendersi sottoposto a condizione risolutiva e subordinata all'esito positivo di un periodo di prova di sei mesi decorrenti dalla data di inizio del servizio.

Al termine dei tre **mesi**, il Direttore dell'Esecuzione del contratto predisporrà, entro 15 giorni, una relazione sull'idoneità complessiva del servizio, che presenterà al Responsabile unico del Procedimento il quale si esprimerà in merito al superamento o meno del periodo di prova nei successivi 15 giorni, comunicando tempestivamente l'esito della valutazione, se favorevole, all'aggiudicatario con PEC o lettera raccomandata.

In caso di esito sfavorevole, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a:

- predisporre apposita relazione con gli elementi comprovanti la non accettabilità del servizio reso;
- a comunicare detta relazione tempestivamente all'aggiudicatario, concedendogli termine di 15 giorni per presentare le proprie controdeduzioni per iscritto;
- a comunicare, nei 15 giorni successivi alla ricezione delle controdeduzioni dell'Aggiudicatario, la conferma o meno della propria valutazione negativa circa il superamento del periodo di prova, alla Direzione Aziendale e all'aggiudicatario.

In caso di condivisione da parte della Direzione Aziendale della comunicazione del RUP circa il mancato superamento del periodo di prova, l'Amministrazione provvederà ad escludere la società dall'accordo quadro. Il soggetto escluso dovrà in ogni modo garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo soggetto.

In tale eventualità all'operatore economico spetterà solo il corrispettivo relativo al servizio già eseguito, accertato dall'ufficio preposto, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.

7. RESPONSABILITÀ

Il Vettore è responsabile nei confronti della ASST dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente CSA.

È, altresì, responsabile nei confronti della ASST e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo al Vettore di mantenere la ASST sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.



8. SICUREZZA SUL LAVORO

I Vettori, nell'esecuzione del contratto di propria competenza, si impegnano a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l'attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tale fine i Prestatori devono dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell'attività oggetto dell'appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte del Prestatore.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione di diritto del contratto

9. OBBLIGHI ASSICURATIVI

Il Vettore dovrà avere in corso polizza assicurativa per responsabilità civile con un massimale unico non inferiore a € 5.000.000 (cinquemilioni/00 euro) per sinistro.

Tale polizza dovrà rendere la ASST indenne dagli eventuali danni cagionati a terzi in relazione alle attività oggetto del presente appalto in particolare dovrà garantire anche:

- le responsabilità addebitate ai sensi di legge al vettore;
- RC personale dei dipendenti del vettore per danni arrecati, in relazione allo svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni, a terzi e/o a prestatori di lavoro;
- RC per danni cagionati dai materiali e attrezzature necessarie per l'effettuazione delle terapie, inclusi i danni derivanti dall'uso e/o dalla detenzione degli stessi.

Ai sensi del presente articolo sono da considerarsi soggetti terzi sia la ASST, i dipendenti ed i collaboratori della stessa, sia gli assistiti delle stesse. Una copia di tale polizza dovrà essere inviata alla ASST, prima della sottoscrizione del contratto.

10. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Gli aggiudicatari si impegnano ad eseguire il servizio in conformità a quanto prescritto, oltre che dal presente capitolato, dalla normativa vigente in materia, nonché in conformità ad eventuali disposizioni che dovessero intervenire nel corso dell'appalto.

Gli aggiudicatari si impegnano, altresì, per tutta la durata contrattuale, senza eccezione alcuna:

- a munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto, per l'esercizio della sua attività;
- nel caso in cui le funzioni di erogazione di detto servizio vengano, nel corso della durata contrattuale, trasferite ad altri soggetti giuridici (Aziende Socio Sanitarie Territoriali successivamente individuate) nell'ambito della riorganizzazione disposta dalla L.R. n. 23/2015, a continuare le prestazioni oggetto del presente CSA con i nuovi soggetti giuridici subentranti per la durata residua;
- a rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;
- a retribuire il personale:
 - dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competente;
 - Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e Ditta aggiudicataria) – con obbligo di deposito, prima dell'utilizzazione, del contratto individuale;
- che, in caso di presenza di operatori volontari, venga osservata la relativa disciplina vigente;
- che il personale addetto al servizio sia adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze delle Amministrazioni, in possesso dei requisiti minimi previsti per ciascuna tipologia di trasporto, di assoluta fiducia e provata riservatezza e sostituito anche in periodi di ferie, ponti infrasettimanali e malattia;

- che il personale addetto al servizio sia in possesso di una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, abbia sostenuto e superato il percorso formativo previsto, e sia in grado di utilizzare gli strumenti informatici eventualmente necessari all'esecuzione del servizio;

- che il personale addetto al servizio vesta decentemente e secondo le norme di cui al d.lgs 81/08, nonché sia munito di cartellino di riconoscimento, abbia sempre con sé un documento di identità personale, tenga sempre un contegno corretto, non prenda ordini da estranei all'espletamento del servizio, rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;

- ad organizzare, nel periodo di vigenza contrattuale, tutti gli eventi formativi come descritti nella propria offerta tecnico – qualitativa (rispettando nelle modalità, destinatari, tempistiche);

che il servizio in questione, in quanto trattasi di pubblico servizio, non subisca in nessun caso interruzioni e siano previsti opportuni sistemi per fronteggiare eventuali imprevisti;

- a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto, in ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;

- a garantire che l'accompagnatore sia personale adeguato come da Allegato A1 della DGR 5165 del 16.05.2016.

Il DEC procederà ad effettuare controlli presso i centri dialisi al fine di verificare il rispetto dell'esecuzione del contratto.

11. CONTESTAZIONI E PENALI

L'aggiudicatario assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione del servizio, secondo quanto previsto dal presente CSA e dalle DGR 4702/2015 e n. 5165/2016.

Le inosservanze agli obblighi contrattualmente previsti saranno oggetto di specifica contestazione all'appaltatore.

In caso di negligente esecuzione degli obblighi assunti o di violazione dei presupposti e/o requisiti richiesti, il vettore è tenuto a porvi immediatamente rimedio, anche a seguito di comunicazione informale.

Nel caso in cui la ASST fissi un termine per adempiere, l'appaltatore è tenuto a ripristinare il servizio nella sua regolarità entro il termine stabilito.

Il Vettore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni in merito alla contestazione attribuitagli.

La ASST provvede, nei 7 giorni successivi, a trasmettere formale riscontro alle controdeduzioni, per il tramite degli uffici competenti.

In caso di mancata ottemperanza alla diffida della ASST (senza presentazione di controdeduzioni) o di non accoglimento delle controdeduzioni, la ASST sospenderà i pagamenti delle somme dovute e procederà ad applicare le penali descritte nel presente articolo.

- **Mancata attivazione e messa a regime dell'appalto nei termini** e con le modalità concordate, dopo l'aggiudicazione: la ASST applicherà una penale pari a € 100,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo oltre i termini stabiliti. Dopo il 20 giorno di ritardo, la ASST si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
- **Mancata osservanza da parte del personale dipendente** di un comportamento corretto ed irreprensibile tale da provocare danni e/o lagnanze: la ASST, sin dal momento della prima contestazione e anche autonomamente, applicherà una penale da € 100,00 a € 500,00.
- **Mancata esecuzione, anche parziale, del servizio, o esecuzione del servizio in maniera non conforme al CSA** (come ad es. ritardi ingiustificati superiori a 30 minuti, forte disagio relazionale operatore – paziente, inosservanze dei dispositivi di sicurezza, ecc.): la ASST sin dal momento della prima contestazione, applicherà una penale da € 100,00 a € 500,00.
- **Inosservanza requisiti del personale** (a titolo meramente esemplificativo si considera presenza a bordo dell'Ambulanza, dell'auto o del furgone finestrato di personale non debitamente formato, ovvero assenza della figura di soccorritore): la ASST, sin dal momento della prima contestazione di irregolarità nel possesso dei requisiti relativi al personale, applicherà una penale fino ad un massimo di € 500,00 per ogni irregolarità riscontrata.
- **Inosservanza requisiti degli autoveicoli:** (ad es. utilizzo del mezzo non conforme alle indicazioni contenute nel certificato del centro Dialisi, utilizzo di autovetture intestate a privati, utilizzo di veicoli equipaggiati con sistema di sirena e lampeggiante) la ASST, sin dal momento della prima contestazione di irregolarità nel possesso dei requisiti relativi agli autoveicoli, applicherà una penale fino ad un massimo di € 500,00 per ogni irregolarità riscontrata.

- **Trasporto di un numero maggiore di persone** consentite per il mezzo utilizzato: la ASST applicherà, sin dal momento della prima contestazione, una penale di € 500,00.
- **Rifiuto o mancata esecuzione della prestazione su paziente critico:** la ASST, a fronte della scelta unilaterale del vettore di non trasportare pazienti con criticità assistenziali o di grave disagio sociale, psichico e motorio applicherà penale fino ad un massimo di € 700,00 per ogni rifiuto manifestato.
- **Rifiuto della prestazione (nuovo paziente):** la ASST a fronte della scelta unilaterale dell'appaltatore di non trasportare o ritardare la presa in carico di un nuovo paziente ha facoltà di applicare una penale fino ad un massimo di € 600,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo oltre i termini prescritti.
- **Mancata realizzazione del piano formativo.** La ASST a fronte del mancata realizzazione dei percorsi formativi dichiarati nell'offerta tecnico - qualitativa, ha la facoltà di applicare penali pari a € 1.000,00. La ASST si riserva la facoltà di risolvere il contratto se l'aggiudicatario, a seguito della contestazione sanzionata, non ottempera entro le tempistiche stabilite dalla ASST con la realizzazione dell'evento formativo.

In presenza di recidiva per ciascuna fattispecie, la ASST si riserva di triplicare la penale.

Per le penalità applicate sarà richiesta all'aggiudicatario l'emissione di idonea nota di accredito con contestuale sospensione dei pagamenti.

Qualora gli inadempimenti contrattuali, anche di natura diversa, debitamente contestati al soggetto aggiudicatario, si siano verificati più di cinque volte, la ASST ha la facoltà, con preavviso da inviare all'aggiudicatario, di risolvere, , il contratto, trattenendo il deposito cauzionale definitivo, salvo il diritto al risarcimento di maggiori danni, senza che la società possa pretendere indennizzi e compensi di sorta.

La ASST si riserva la facoltà di rifarsi sull'aggiudicatario per gli eventuali danni che l'irregolarità nel servizio, intesa come ritardo o non conformità, abbia direttamente o indirettamente causato.

In ogni caso, la ASST in presenza di ritardi, potrà comunque, ove lo ritenga necessario, erogare il servizio tramite altro aggiudicatario, addebitando all'aggiudicatario inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto.

12. CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO – SUBAPPALTO – SOSPENSIONE

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto concerne il subappalto, questo si intende sottoposto alle condizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Gli operatori economici aggiudicatari dovranno inviare, secondo le modalità di seguito descritte, fatture mensili per ciascun Lotto entro il 15° giorno del mese successivo e contestualmente copia della distinta delle movimentazioni pazienti al Distretto competente in formato elettronico e del foglio riepilogativo relativo alle dialisi effettuate sottoscritto dal Servizio Dialisi.

Gli operatori economici aggiudicatari, altresì, emetteranno, per ogni mese, un'unica fattura per ogni tipologia di mezzo utilizzato per il trasporto e per ogni distretto servito indicando, in caso di trasporti cumulativi, la somma del costo a tratta, suddiviso in percentuale per ciascun paziente. Nel caso eccezionale in cui il trasporto cumulativo comprenda utenti appartenenti a differenti ASST, l'operatore economico dovrà dichiararlo e suddividere il costo in proporzione al numero dei trasportati.

Non verranno quindi accettate fatture che cumulino in un unico documento trasporti effettuati nell'arco temporale di più mesi e/o trasporti effettuati con diverse tipologie di mezzi.

Le fatture dovranno contenere tutti i requisiti di cui all'art. 21 D.P.R. 633/72.

Per quanto afferisce al regime IVA, le fatture dovranno recare le seguenti diciture:

TIPOLOGIA DELL'EMITTENTE	DICITURA	REGIME IVA
Associazioni di volontariato	Fuori campo IVA ai sensi dell'art. 8, comma 2, L. 266/1991	Fuori campo IVA
Società Cooperative a r.l., imprese o associazioni di imprese	IVA esente ai sensi del n. 15 dell'art. 10 del dpr 633/72	Esente

Cooperative sociali e Onlus	IVA esente ai sensi del n. 15 dell'art. 10 del dpr 633/72	Esente
-----------------------------	---	--------

L'affidatario emette fattura del corrispettivo una volta effettuata la regolare esecuzione delle prestazioni. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 4 e dell'art. 7 del D. Lgs. del 9 ottobre 2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. del 9 novembre 2012 n. 192, le parti nell'ambito della propria liberà contrattuale stabiliscono che il pagamento delle fatture sarà effettuato dall'Azienda entro 60 giorni subordinati all'esito positivo del giudizio di accettabilità. Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si farà riferimento alla data di ricevimento della fattura presso l'ufficio protocollo dell'Azienda.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 e ss. mm. ii. ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244". L'art. 1, comma 209, dispone che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche [...], anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica").

Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente:	ASST DI VIMERCATE
Codice IPA:	asstv
Codice Univoco Ufficio:	UF8VRW
Nome dell'Ufficio:	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del Servizio di F.E.:	09314320962
Partita Iva:	09314320962

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare:

- Il codice identificativo di gara (**CIG**), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (**CUP**) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto **indispensabili** per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

- Data e Numero d'Ordine d'Acquisto ovvero Bolla di Servizio (associato a ciascuna riga fattura)
- Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
- Totale documento
- Codice fiscale del cedente
- In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'Ordine d'Acquisto emesso.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'affidatario del presente capitolato generale d'onori, di tutti gli atti di gara, del capitolato speciale e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'Azienda, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

Ai sensi del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 18 gennaio 2008, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le Stazioni Appaltanti, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica, inoltrando secondo le modalità dell'art. 4 del citato D.M., apposita richiesta alla società

Equitalia Servizi S.p.A.. Se tale società comunica che risulta un inadempimento, l'Azienda costituisce segnalazione ai sensi dell'art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.

Si porta a conoscenza, inoltre, che l'Azienda ha conferito mandato irrevocabile alla società Finlombarda S.p.A. per l'esecuzione dei pagamenti per conto della suddetta Azienda. La società aggiudicataria, pertanto, riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla società Finlombarda S.p.A..

14. IPOTESI DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. 50/2016, l'ASST si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguite. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni. **In particolare l'ASST si avvarrà della clausola di recesso qualora, nel corso della validità del contratto, l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti, ora ARIA Spa, attiverà la Convenzione avente ad oggetto il servizio oggetto della presente procedura (ARCA_2019_095_ Servizio Trasporto dializzati).**

D.G.R. X/4702 del 29/12/2015.

Sub allegato 15) Linee guida per la gestione dei trasporti sanitari semplici di soggetti nefropatici sottoposti a sedute dialitiche e aggiornamento delle relative tariffe di rimborso

Tariffa 3 = Trasporti dai comuni con popolazione inferiore a 150.000 abitanti o da tali Comuni a Comuni distanti meno di 15 km a tratta

≤ 15 km /tratta	Furgone o autovettura con 1 autista	€ 24,00
	Furgone con 1 autista e 1 accompagnatore	€ 42,00
	Ambulanza	€ 46,00

Tariffa 4 = Trasporti dai comuni con popolazione inferiore a 150.000 abitanti o da tali Comuni a Comuni distanti più di 15 km a tratta

> 15 km /tratta	Furgone o autovettura con 1 autista	€ 24,00 + € 0,50/km > 30km
	Furgone con 1 autista e 1 accompagnatore	€ 42,00 + € 0,80/km > 30km
	Ambulanza	€ 46,00 + € 0,95/km > 30km

	Maggiorazione 2 trasportati	Maggiorazione 3 trasportati	Maggiorazione > 3 trasportati
Furgone o autovettura con 1 autista	€ 10,00	€ 7,00	
Furgone con 1 autista e 1 accompagnatore	€ 12,00	€ 9,00	€ 9,00
Ambulanza	€ 14,00		